

# LA PUBBLICITA' DELL'AVVOCATO COSA CAMBIA CON LE NUOVE REGOLE

Avv. Danilo Del Prete

Pesaro 06.09.2017

# BREVE STORIA DELLA PUBBLICITA'FORENSE

- **IL “DECRETO BERSANI”**

**D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223 (CONVERTITO IN  
LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248)**

Vengono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che vietavano alle libere professioni di fare pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo delle prestazioni, nel rispetto del principio di trasparenza e veridicità.

- **D.P.R. 3 agosto 2012 n. 137**
- **(Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali)**
- Art. 4, comma secondo: *“la pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca o denigratoria”*

- **Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148) – c.d. “manovra bis”**
- *“la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.”*

# La legge professionale forense

## Legge n. 247 del 31.12.2012

- Introduce per la prima volta il termine “pubblicità” (più correttamente, “comunicazione al pubblico”) nella professione forense.
- **DUE SONO GLI ARTICOLI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER QUEL CHE ATTIENE ALLA PUBBLICITA’:**
- **L’art. 17, rubricato “Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”**
- **L’art. 35, rubricato “Dovere di corretta informazione”**

# Art. 17 “Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”

- “1. E’ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
- 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere *trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.*
- 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.”

## L'ART. 35 *“Dovere di corretta informazione”*.

Il CNF con delibera del 22 gennaio 2016 vi apporta due importanti modifiche:

- al comma 1, dopo la locuzione *“L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale”* viene aggiunto l’inciso *“quale che siano utilizzati per rendere le stesse”*
- Vengono soppressi i commi 9 e 10

# I COMMI 1 e 10 SOPPRESSI

- il comma 9 prevedeva che *“l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”*
- il comma 10 prevedeva che *“l’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni.”*



# L'art. 35 nel testo vigente

- 1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, **quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse**, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione.
- 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
- 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
- 4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
- 5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
- 6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
- 7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione in nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
- 8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
- 9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
- 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Con l’inserimento dell’inciso “**quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni**” e con la soppressione del comma 9, “che prevedeva l’obbligo di utilizzare esclusivamente siti web con domini propri, il CNF ha in buona sostanza eliminato il divieto di utilizzo dei *social networks* (linkedin, twitter, facebook) a fini pubblicitari.
- Mentre con la soppressione del comma 10 ha eliminato il divieto di reindirizzamento e dell’utilizzo di riferimenti commerciali o pubblicitari, anche mediante l’uso di *banners* o *links* a siti di operatori commerciali.
- A tal proposito, però, resta fermo il principio secondo cui la pubblicità informativa, **e quindi anche l’uso dei banners o dei links**, deve essere ispirato a **decoro e dignità**, in particolare rispettando i canoni di “**verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza**” imposti dall’art. 35, comma 1. Il che mi porta a ritenere che l’avvocato non possa inserire banners o links di altri operatori commerciali, non tenuti al rispetto dei suddetti principi, senza incorrere nell’illecito disciplinare.

# LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PUBBLICITA' FORENSE

- I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
- [codicedeontologico-cnf.it/](http://codicedeontologico-cnf.it/) - **pubblicato il 27 luglio 2017**
- [Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona\), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8](#)

**I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'Ordinamento affidata al potere – dovere dell'ordine professionale.**

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

- **La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa**
- Pubblicato il [29 luglio 2017](#)
- L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncd (già 17 e 17 bis cod. deont. previgente) deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa *(Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negando alla parte restante della categoria professionale).*
- [Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni\), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49](#)

- **La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa**
- Pubblicato il [29 luglio 2017](#)
- L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncd (già 17 e 17 bis cod. deont. previgente) deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa *(Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negando alla parte restante della categoria professionale).*
- [Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni\), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49](#)

# AVVISO AI ... “NAVIGANTI”

- L'illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF - Pubblicato il 24 agosto 2017
- Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
- Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
- Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017
- Pubblicato in Giurisprudenza Cass. | Contrassegnato 17115/2017, 17720/2017, L. n. 247/2012 art. 03